

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

### N. 952/RE DEL 10 NOVEMBRE 2022

Pratica n. 2990/RE del 10/11/2022

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>		<b>Area Risorse Umane Pianificazione Formazione Affari Generali</b>
<b>CODICE CRAM</b>	DG.008	<b>Obiettivo Funzione:</b>

<b>OGGETTO</b>	COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENTE ARSIAL – ANNUALITA' 2021 e 2022.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE

*Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.*

ESTENSORE (Nome e cognome)	RESPONSABILE P.O. (Roberto Polegri)	DIRIGENTE DI AREA (dott.ssa Patrizia B ergo)
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE (nome e cognome)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)		DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)		

### Il Direttore Generale f.f.

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 952/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 10/11/2022

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

**N. 952/RE DEL 10 NOVEMBRE 2022**

**OGGETTO:** COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENTE ARSIAL - ANNUALITA' 2021 e 2022.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Angela Galasso ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 Luglio 2022, n. 568/RE, con la quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l'incarico di responsabile della direzione dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, conferito, con decorrenza 12 Agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta Determinazione del Direttore Generale 01 Agosto 2019, n. 533;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021,

avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, rispettivamente il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ", e la "Integrazione al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.";

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, il "Rendiconto di gestione per l'annualità 2021;

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi Regionali nn. 28/2019, 26/2020 e 30/2021 con le quali sono stati approvati, rispettivamente, i Bilanci di Previsione 2020-2022, 2021 -2023 e 2022 - 2024 nonché i bilanci di previsione approvati da ARSIAL con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn.66/2019, 56/2020 e 44/RE/2021, aventi ad oggetto l'approvazione ed adozione dei Bilanci di previsione dell'Agenzia per gli anni 2020-2022, 2021 -2023 e 2022-2024;

CONSIDERATO che in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto, definitivamente, il nuovo CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 20/RE 2021 e 16/RE del 3 marzo 2022 con le quali sono stati approvati gli obiettivi strategici di performance dell'Agenzia Arisial per le rispettive annualità 2022;

RICHIAMATE le Determinazioni n. 221 del 26 aprile 2021 e n. 188/RE del 16 marzo 2022 con le quali il Direttore Generale ha assegnato gli obiettivi operativi alle strutture ARSIAL per le annualità 2021 e 2022;

RICHIAMATA la determinazione direttoriale n. 153/RE del 21 Ottobre 2021 con la quale è stato costituito, in via provvisoria, il Fondo relativo alla retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza ARSIAL nelle more della certificazione da parte del Collegio de Revisori dei Conti del Fondo concernente, in particolare, l'annualità 2020;

VISTA la citata certificazione da parte del Collegio de Revisori resa con verbale prot. n. 7424 del 14 luglio 2022, depositata in atti;

ACCERTATO che, secondo le disposizioni contrattuali contenute nel comma 1 dell'art. 57, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del nuovo contratto nazionale

gli enti costituiscono annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio;

EVIDENZIATO che per la definizione delle risorse che compongono il fondo della dirigenza dell'Agenzia ARSIAL 2021 e 2022 sovengono, in particolare, le seguenti voci elencate nel predetto articolo 57 - comma 2 - come di seguito indicato:

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre dell'anno 2021 - La risorsa ammonta complessivamente sia per **l'anno 2021 che per l'anno 2022 ad €. 320.023,00;**

b) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 dell'art. 57 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili - La risorsa ammonta sia per **l'anno 2021 che per l'anno 2022,** su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione espressa con Deliberazione n. 128 RE del 27 ottobre 2022, come già avvenuto per le precedenti annualità, ad **€. 64.977,00;**

SPECIFICATO che le risorse di cui al precedente punto b) costituiscono il valore di cui al disapplicato art. 26, comma 3, del precedente Ccnl 23.12.1999 ("*attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche*") e possono essere valorizzate solo se autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento;

VALUTATO che la componente concernente le "*risorse autonomamente stanziare dagli enti...*" di cui al punto e) dell'art. 57 comma 2 non può generare ulteriori risorse in aggiunta a quelle consolidate in base alla lettera a) dell'art. 57, in considerazione della persistenza del limite di cui all'art. 23, comma 2, DLgs 75/2017 che àncora il valore delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale al limite del valore destinato a tale finalità nell'anno 2016;

EVIDENZIATO che con la prima applicazione del nuovo Ccnl dei dirigenti è stato, pertanto, cristallizzato il valore del fondo 2020 in relazione al limite dell'anno 2016;

ACCERTATO, inoltre, che dalla annualità 2021 il fondo è, altresì, incrementato secondo quanto previsto dall'art. 56 comma 1 del nuovo CCNL che stabilisce:  
*"a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015"* pari per l'Agenzia ad **€ 7.588,00 (risorse non soggette al limite 2016);**

CONSIDERATO che l'integrazione del fondo previsto dall'art. 56 non è considerata ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017, in quanto si tratta di volumi di spesa già computati nel regime di miglioramento contrattuale finanziato dallo stesso rinnovo, quindi già calcolati nell'ambito del sistema di spesa che ha alimentato finanziariamente la stipula del nuovo Ccnl 17.12.2020, la cui copertura normativa ben può essere rinvenuta nelle disposizioni di cui all'art 11, comma 1, let. a), del Dl 135, convertito in legge 12/2019;

DATO ATTO che questo orientamento, peraltro, appare consolidato ed è in linea con quanto già stabilito dalla Sezione autonomie della Corte dei conti con la Delibera 19/2018, riguardante gli incrementi previsti dal Ccnl funzioni locali del 21.5.2018, secondo la quale *"... in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*;

EVIDENZIATO che in relazione al predetto incremento, i Fondi relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020 non necessitano di revisione e che il solo Fondo 2021 viene opportunamente integrato con una somma *"una tantum"* a valere sulla sola annualità 2021 pari ad **€. 22.764,00**;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 57 comma 3 ultimo periodo (*"qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo"*) sono, altresì, contemplate le risorse non spese dell'annualità precedente come segue: anno 2020 a valere sul 2021 **€. 64.000,00**, anno 2021 a valere sul 2022 **€. 70.103,00**;

EVIDENZIATO, peraltro, che al personale dirigenziale è stato corrisposto per l'anno 2021 solo un acconto della retribuzione di risultato nelle more della definizione della contrattazione integrativa 2021;

RIBADITO che le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e che al risultato è destinato come previsto dal contratto non meno del 15% delle risorse complessive;

EVIDENZIATO che le risorse finalizzate alla retribuzione di posizione che non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano le risorse destinate a retribuzione di risultato nella annualità di riferimento;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2021 non sia oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno 2022;

DATO ATTO che:

- le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, sono impegnate con imputazione contabile agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che il fondo va costituito, con atto

unilaterale dell'Ente, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;

- Il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;
- La copertura finanziaria degli importi iscritti nel Fondo è assicurata;

VISTI:

- L'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ..."*;
- La circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25/2015 recante "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)", la quale raccomanda una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo e ne chiede la relativa data all'interno della rilevazione;
- Le successive circolari relative alla rilevazione del Conto annuale, che hanno confermato la richiesta;

RICHIAMATO il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011 che prevede *"Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate"*;

RICHIAMATI ai fine del rispetto del limite del fondo:

- L'art. 23, c. 2, del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, per il quale *"a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*;
- L'art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 40, in base al quale *"il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*, nonché il D.P.C.M. 17 marzo 2020 (in G.U. 27 aprile 2020 n. 108) - attuativo del riportato art. 33, c.2, in vigore dal 20 aprile 2020 - in cui è precisato che *"in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;

VERIFICATO che per l'anno 2021 e per l'anno 2022, ai fini del limite imposto dalla normativa (art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75), i fondi sono quantificati, nelle singole poste sottoposte al limite, in un importo pari ad € 385.000,00 e quindi pienamente compatibili con il rispetto dell'art. 23 comma 2

del d.lgs. 75/2017 certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale sopra citato prot. 7424/2022;

TENUTO CONTO che l'Ente ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, di cui all'art. 1, c. 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.69/2019 è stato adottato il sistema di misurazione e valutazione della performance;

DATO ATTO che successivamente alla costituzione dei Fondi del salario accessorio 2021 e 2022 si provvederà alla destinazione delle risorse mediante contrattazione integrativa, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 40, c. 3-quinquies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi.;

CONSIDERATO che l'Agenzia ARSIAL risulta rispettosa dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni e ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, così come previsto dall'articolo 1 comma 557 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dei principi in materia di misurazione e valutazione della performance, contenuti nel Sistema confermato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 24 dicembre 2019;

RITENUTO doversi procedere alla costituzione dei Fondi 2021 e 2022 nei limiti previsti dal Bilancio Preventivo 2021-2023 e 2022-2024 in applicazione delle norme contrattuali e di legge sopra indicate;

DATO ATTO che successivamente alla costituzione definitiva dei fondi del salario accessorio si provvederà alla destinazione delle risorse mediante contrattazione decentrata, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dal richiamato art.40, comma 3-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e successive modificazioni e integrazioni;

SU PROPOSTA della dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, previa istruttoria effettuata di concerto con il responsabile della P.O. Trattamento giuridico;

## **D E T E R M I N A**

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

**DI COSTITUIRE** il Fondo per la contrattazione integrativa del personale dirigente di ARSIAL come segue:

1)anno 2021 Euro 479.000,00 (comprese le risorse non soggette al limite) come risulta dall'Allegato A1, parte integrante della presente determinazione;

2)anno 2022 Euro 462.691,00 (comprese le risorse non soggette al limite) come risulta dall'Allegato A2, parte integrante della presente determinazione;

**DI DARE ATTO** che per l'anno 2021 e per l'anno 2022, ai fini del limite imposto dalla normativa (art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75), il presente fondo è stato quantificato, nelle poste, sottoposte al calcolo del limite in un importo pari ad € 385.000,00 risultando con ciò compatibile con il rispetto del parametro di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

**DI DARE ATTO** che sono state a suo tempo operate tutte le riduzioni ai sensi della normativa di cui all'art. 1, c. 3, lett. e) del CCNL 12.2.2002; all'art. 9, c. 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e della circolare RGS n. 20/2015;

**DI DARE ATTO** che a termini dell'art. 57, c. 2, lett. e), CCNL 17 dicembre 2020, il Fondo è incrementato delle risorse autonomamente stanziare dall'ente in relazione a definite scelte organizzative e gestionali che saranno evidenziate nella Relazione tecnico illustrativa di cui alla circolare RGS, n. 25/2012;

**DI DARE ATTO** che le risorse del Fondo anno 2021 e 2022 trovano allocazione nel capitolo U.1.01.01.01.004.02, CRAM DG.008, obiettivo funzione B01GEN, del bilancio di previsione anno 2021 e 2022, pluriennale 2021-2023 e 2022/2024;

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'organo di revisione ai fini della certificazione;

**DI TRASMETTERE** il presente atto alle organizzazioni sindacali;

**DI DARE ATTO** che si provvederà, con successiva Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati valevole per gli anni 2021 e 2022 per il personale dell'Agenzia con qualifica dirigenziale;

**DI DEMANDARE** alla dirigente dell'Area risorse umane, pianificazione, formazione, affari generali, tutti gli atti gestionali tesi a rendere pienamente esecutivo il presente provvedimento.

La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23				X		X	
D.Lgs. 33/2013	19			X			X	

**COSTITUZIONE FONDO DIRIGENZA ARSIAL PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO  
ANNO 2021**

Riferimento al CCNL	Descrizione	Valore
Art. 57, comma 2, lettera a)	unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno	<b>€ 320.023,00</b>
Art. 56, comma 1	A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015. (M.S.: € 495.929,00)	€ 7.588,00 (risorse non soggette al limite)
Art. 57, comma 2, lettera b)	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001	€ 0,00
57, comma 2, lettera c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità;	€ 0,00
57, comma 2, lettera c) (una tantum)	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€ 0,00
57, comma 2, lettera d)	le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)	€ 0,00
57, comma 2, lettera e)	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	<b>€ 64.977,00</b>
57, 3 (una tantum)	Risorse anno 2020 non integralmente utilizzate	€ 64.000,00 (risorse non soggette al limite)
56, comma 1 (una tantum anno 2021)	A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato ...	€ 22.764,00 (risorse non soggette al limite)
Totale		<b>€ 479.352,00</b>
<b>Verifica Limite 2016</b>		<b>€ 320.023,00 + € 64.977,00 = € 385.000,00</b>

**COSTITUZIONE FONDO DIRIGENZA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER  
L'ANNO 2022**

Riferimento al CCNL	Descrizione	Valore
57, comma 2, lettera a)	unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno	€ 320.023,00
56, comma 1	A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015. (M.S.: € 495.929,00)	€ 7.588,00
57, comma 2, lettera b)	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001	€ 0,00
57, comma 2, lettera c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità;	€ 0,00
57, comma 2, lettera c) (una tantum)	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€ 0,00
57, comma 2, lettera d)	le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)	€ 0,00
57, comma 2, lettera e)	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	€ 64.977,00
57, 3 (una tantum)	Risorse anno 2021 non integralmente utilizzate	€ 70.103,00
<b>Totale</b>		<b>€ 462.691,00</b>
<b>Verifica Limite 2016</b>		<b>€ 320.023,00 + € 64.977,00 = € 385.000,00</b>